
	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025




CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Sommario

1. SCOPO DELLE CGA	3
2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI.....	3
3. SELEZIONE, ORDINE E ACCETTAZIONE	5
4. MODIFICHE DELL'ORDINE.....	5
5. ATTIVITA' DI SUBFORNITURA.....	5
6. CONSEGNA.....	6
7. QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE	7
8. PREZZO, FATTURA, PAGAMENTO	8
9. CONTROLLO DOGANALE, DI ORIGINE E DI ESPORTAZIONE	8
10. GARANZIA.....	8
11. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI.....	9
12. PROPRIETÀ INTELLETTUALE	10
13. ATTREZZATURA E MATERIALI SPECIFICI.....	10
14. FORZA MAGGIORE	11
15. RISERVATEZZA	11
16. COMPLIANCE.....	12
17. RESPONSABILITÀ SOCIALE.....	12
18. APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DI MINERALI, METALLI E DERIVATI	12
19. RECESSO E RISOLUZIONE	12
20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	13
21. INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI	13
NORME AGGIUNTIVE RELATIVE AD ACQUISTI DI MACCHINARI (CAPEX).....	14
22. GARANZIA.....	14
23. COLLAUDO E ACCETTAZIONE	14

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

24.	REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI.....	15
25.	ATTREZZATURA E MATERIALI SPECIFICI.....	16
26.	MANUTENZIONE.....	16
	NORME AGGIUNTIVE RELATIVE AGLI APPALTI IN ITALIA	17
27.	OBBLIGHI E IMPEGNI DELL'APPALTATORE.....	17
28.	ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE	17
29.	ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E FISCALI IN CAPO AL FORNITORE	19
30.	ACCETTAZIONE DELL'APPALTO.....	20

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025


1. SCOPO DELLE CGA

- Le presenti Condizioni generali di Acquisto (di seguito “CGA”) si applicano a ciascun Acquisto tra le seguenti società del Gruppo LU-VE, LU-VE S.p.A., TGD S.p.A., Refrion S.r.l., R.M.S. S.r.l., Sest-Luve-Polska Sp.z.o.o., Heat Transfer Systems s.r.o., Spirotech Heat Exchangers Pvt. Ltd. e i loro Fornitori e sono da considerarsi parte integrante di ogni Ordine, Piano di Consegna, Contratto Fornitore, CSA o di ogni altro contratto concluso tra le Parti.
- Tutti gli Acquisti saranno regolati dalle presenti CGA e dai documenti qui di seguito indicati, se previsti. In caso di qualsivoglia conflitto, discrepanza o contraddizione fra essi, l'ordine di priorità dei documenti è il seguente:
 - Ordine o Piano di Consegna;
 - Contratto Fornitore;
 - CSA;
 - CGA.
- Il Cliente si riserva il diritto di modificare le presenti CGA, restando inteso che le nuove CGA si applicheranno a tutti gli Acquisti conclusi a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione delle nuove CGA al Fornitore.
- Le previsioni inserite nelle presenti CGA prevarranno sulle condizioni generali di vendita del Fornitore anche se richiamate in documenti successivi all'Ordine.

2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI


Ove non diversamente definito all'interno delle presenti CGA, i seguenti termini avranno il significato loro attribuito come di seguito specificato, fermo restando che il significato attribuito ad un termine espresso al singolare s'intenderà riferito allo stesso termine anche ove espresso al plurale e viceversa:

- “Acquisto”**: indica ogni acquisto di Prodotti, Servizi – intendendosi per Servizi anche quelli ricadenti nella nozione di Appalto – o Macchinari da parte del Cliente;
- “Affiliata”**: indica ogni società, direttamente od indirettamente, controllata dalla Capogruppo;
- “Appalto”**: indica ogni realizzazione di opere o prestazione di servizio su base continuativa da parte del Fornitore effettuata con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio;
- “Attività di Subfornitura”**: indica qualsiasi attività di conto lavoro, prestazione o servizio, necessario al processo produttivo del Cliente eseguito dal Fornitore su materie prime e/o semilavorati forniti dal Cliente al Fornitore;
- “Attrezzatura”**: indica qualsiasi mezzo di sollevamento, movimentazione attrezzatura, macchinario, utensile, maschere di montaggio, stampi, materiali, dispositivi e/o materie prime necessari per la produzione, lo scarico, il montaggio e l'installazione dei Macchinari nonché, in generale, per l'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore;
- “Capogruppo”**: indica LU-VE S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 11, 21100 Varese (VA), e sede amministrativa in Via Caduti della Liberazione n. 53, 21040 Uboldo (VA);
- “CGA”**: indica le presenti Condizioni Generali di Acquisto;
- “Cliente o Committente”**: indica LU-VE S.p.A. e/o la società sua controllata o Affiliata che, a seconda del caso, è parte dell'Acquisto;
- “Contratto Fornitore”**: indica l'accordo intercorrente tra il Cliente e il Fornitore concernente talune condizioni di fornitura quali quantità e tempi di consegna eventualmente concordate tra le Parti in seguito alla selezione effettuata dal Cliente;
- “CSA”**: indica le Condizioni Speciali di Acquisto integrative o modificative delle presenti CGA eventualmente convenute espressamente per iscritto tra il Cliente e il Fornitore;
- “Diritti di Proprietà Intellettuale”**: indica tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale del Cliente, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, tutti i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, marchi,

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

know-how, Specifiche, siano stati tali diritti registrati/in corso di registrazione e/o di fatto, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura simile o avente effetto equivalente;

12. “**Fornitore o Appaltatore**”: indica qualunque società, ente o persona fisica che venda i Prodotti, presti i Servizi a o esegua Appalti in favore del Cliente nell’ambito della sua attività commerciale o professionale;
13. “**Gruppo LU-VE**”: indica il gruppo di società costituito dalla Capogruppo e dalle Affiliate;
14. “**Incoterms 2020**”: indica i termini redatti dalla Camera di Commercio Internazionale per l’interpretazione dei termini relativi al commercio;
15. “**Informazioni Riservate**”: indica tutte le informazioni di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale ecc.) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, know-how, Specifiche, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature e tutte le relative specifiche relative ad una delle Parti, delle quali l’altra Parte dovesse venire a conoscenza nell’ambito della collaborazione delle Parti, direttamente od indirettamente, anche mediante l’accesso alla documentazione e/o beni di qualsiasi natura forniti, a seguito di colloqui intercorsi ovvero in occasione dell’esecuzione delle attività connesse, collegate o conseguenti all’Acquisto, indipendentemente dal fatto che siano state specificamente identificate come “confidenziali”, “riservate”, “privilegiate” o “price sensitive”;
16. “**Listino Prezzi**”: indica il listino prezzi ufficialmente in vigore inviato di volta in volta al Cliente dal Fornitore;
17. “**Macchinario**”: indica qualsiasi macchina o insieme di macchine, apparecchi e meccanismi inteso come complesso organico e funzionale diretto ad una determinata produzione o ad un determinato ciclo di operazioni. Si intende comprensivo dell’attrezzatura intercambiabile, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi, cinghie, dispositivi amovibili di trasmissione meccanica della macchina stessa oggetto di Acquisto da parte del Cliente;
18. “**Modulo Fornitore**”: indica il questionario riguardante la conformità alle normative applicabili in tema di responsabilità amministrativa delle società, sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabilità sociale e conflitto di interessi, che il Fornitore è tenuto a sottoscrivere al momento della sottoscrizione dell’Ordine;
19. “**Ordine**”: indica ciascuna proposta di Acquisto di Prodotti inoltrata dal Cliente al Fornitore;
20. “**Parti**”: indica il Cliente e il Fornitore;
21. “**Prodotto**”: indica qualsiasi bene o servizio oggetto di Acquisto da parte del Cliente o di una sua controllata;
22. “**Prodotto Difettoso**”: indica i Prodotti, Macchinari o servizi non conformi alle Specifiche concordate tra le Parti, o che presentino difetti di fabbricazione, anche latenti tali da renderli inservibili per l’uso per il quale sono stati ordinati;
23. “**Referente Interno Cliente**”: indica, nell’ambito di un Appalto, il soggetto dipendente del Cliente responsabile di interfacciarsi con le diverse funzioni aziendali del Cliente e del Fornitore al fine di garantire la corretta esecuzione dell’Appalto;
24. “**Sito**”: indica il sito internet www.luvegroup.com, o qualsiasi altro sito internet che è o sarà il sito internet ufficiale del Gruppo LU-VE;
25. “**Specifiche**”: indica le specifiche tecniche e funzionali, requisiti tecnici e/o commerciali (disegni, specifiche tecniche, capitolati tecnici, specifiche di confezionamento ecc.) contenuti nell’Ordine o comunicate, di volta in volta, dal Cliente per iscritto o in altra forma convenuta;

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

3. SELEZIONE, ORDINE E ACCETTAZIONE


1. La selezione del Fornitore da parte del Cliente è un processo strettamente riservato e non costituisce, né deve essere interpretata come una promessa o obbligo per il Cliente di condurre trattative o acquistare qualsivoglia Prodotto fino a e nella misura indicata nell'Ordine emesso dal Cliente.
2. All'esito della selezione il Cliente potrà, a sua discrezione, nominare una parte consultata quale Fornitore. Salvo diverse pattuizioni scritte tra le Parti, il Cliente manterrà la facoltà di acquistare i medesimi beni anche da altri fornitori.
3. Qualora il Piano di Consegna o l'Ordine richiedano l'accettazione da parte del Fornitore per poter essere vincolanti, essi sono da considerarsi accettati al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
 - a) ricevimento da parte del Cliente di una copia del Piano di Consegna, Ordine firmato da un rappresentante autorizzato del Fornitore o conferma d'Ordine;
 - b) esecuzione da parte del Fornitore di una qualsiasi opera o servizio connesso alla fornitura di Prodotti prevista da tale Piano di Consegna o Ordine;
 - c) decorrenza del termine di 3 (tre) giorni lavorativi dall'inoltro di tale Piano di Consegna o Ordine da parte del Cliente, senza che il Fornitore lo abbia espressamente rifiutato. Il Fornitore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare l'esecuzione della prestazione dovuta.
4. Qualora richiesto dal Cliente, le Parti stipuleranno un Contratto Fornitore avente ad oggetto la fissazione di quantità e tempi di consegna che il Fornitore si impegna a rispettare. Resta inteso che il Contratto Fornitore non varrà di per sé a creare un obbligo in capo al Cliente di emettere i relativi Ordini. In presenza di un Contratto Fornitore, il Fornitore si impegna ad approvvigionarsi di componenti e materiali nella misura sufficiente a garantire i tempi di consegna ivi stabiliti.
5. Il Fornitore si impegna ad avere e mantenere attrezzature e piano di produzione adeguati per garantire al Cliente la capacità di produzione riservata concordata e in ogni caso per soddisfare le richieste del Cliente in merito ai Prodotti di cui all'Ordine, al Piano di Consegna o al Contratto Fornitore.
6. Un Piano di Consegna e/o Ordine può essere inoltrato, e accettato, in forma elettronica secondo la procedura e tramite gli strumenti informatici che il Cliente potrà di volta in volta indicare per tali scopi e le Parti rinunciano a qualsiasi eccezione in merito alla validità ed applicabilità di qualsivoglia Piano di Consegna o Ordine basato sull'inoltro elettronico o all'accettazione di tale Piano di Consegna o Ordine.

4. MODIFICHE DELL'ORDINE

1. Il Cliente è autorizzato a richiedere modifiche delle condizioni, dei termini, delle modalità e dei processi di produzione e fornitura dei Prodotti, così come definiti dal Contratto Fornitore, dal Piano di Consegna e dall'Ordine, ivi inclusi, tra l'altro, Specifiche, disegni, progetti, costruzioni, nonché modifiche relative a data e luogo di consegna, imballaggio, qualità, quantità e mezzi di trasporto.
2. Qualora tale modifica richieda un incremento o riduzione dei costi o un potenziale ritardo di consegna, il Fornitore dovrà informarne entro 5 (cinque) giorni lavorativi il Cliente e le Parti concorderanno per iscritto i termini e le condizioni in base ai quali eseguire ogni modifica richiesta.

5. ATTIVITA' DI SUBFORNITURA


1. Qualora il Fornitore fornisca al Cliente Attività di Subfornitura, troveranno applicazione le ulteriori disposizioni del presente articolo.
2. Il Cliente consegnerà materie prime e/o semilavorati a sue spese presso il Fornitore affinché questi effettui le richieste Attività di Subfornitura conformemente a quanto previsto dai relativi Ordine, Contratto Fornitore o CSA ove presenti.

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

3. Al ricevimento dei Materiali e prima di eseguire le Attività di Subfornitura, il Fornitore avrà l'obbligo di controllare i Materiali; il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi non conformità e/o scarto di Prodotti che possano derivare dalle Attività di Subfornitura.
4. In caso di non conformità, il Fornitore dovrà rimborsare al Cliente il valore dei Materiali, mentre nulla sarà dovuto per le Attività di Subfornitura che hanno prodotto la non conformità e/o lo scarto i di Prodotti.
5. Salvo accordi diversi tra le Parti, i Prodotti derivanti dalle Attività di Subfornitura devono essere consegnati al Cliente in modalità DDP (*"Delivery Duty Paid"* – *"Reso sdoganato"*) ai sensi dello standard Incoterms 2020, restando inteso che il Fornitore dovrà restituire al Cliente anche i Prodotti non conformi e/o di scarto adeguatamente identificati come tali.
6. Previa comunicazione scritta, il Cliente eseguirà un inventario dei Materiali e dei Prodotti immagazzinati presso il Fornitore. Il Fornitore si renderà in tale occasione disponibile all'ingresso del Cliente presso i propri locali, nel rispetto delle norme di sicurezza che il Fornitore comunicherà con anticipo al Cliente.
7. Tutte le altre disposizioni di cui alle presenti CGA disciplinano l'esecuzione delle Attività di Subfornitura, ove applicabili e purché non in contrasto con il presente articolo.


6. CONSEGNA

1. Qualora l'Acquisto abbia ad oggetto Prodotti o Macchinari, questi dovranno essere adeguatamente e accuratamente imballati per conservare la completa integrità e funzionalità della merce.
2. Ove non diversamente concordato tra le Parti, i Prodotti e i Macchinari saranno consegnati DDP (*"Delivered Duty Paid"* – *"Reso sdoganato"*) ai sensi dello standard Incoterms 2020 nel luogo precisato nell'Ordine.
3. Il Cliente è autorizzato a restituire le forniture consegnate prima della data indicata sul Piano di Consegna o nell'Ordine a cura e spese del Fornitore e dovrà essere prontamente rimborsata di tutti i costi di deposito.
4. Il Fornitore deve prontamente informare il Cliente nel caso in cui si verificano circostanze che possano provocare un ritardo. In caso di ritardata consegna di Prodotti, il Cliente avrà la facoltà di:
 - a) applicare una penale pari allo 0,5% del prezzo dei Prodotti non consegnati per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'importo dell'Ordine, salvo prova del maggior danno;
 - b) procurarsi i Prodotti occorrenti presso terzi addebitandone i costi al Fornitore, previa comunicazione a quest'ultimo;
 - c) annullare l'Ordine o il relativo periodo del Piano di Consegna con effetto immediato tramite comunicazione al Fornitore, nel caso in cui il ritardo renda impossibile la continuazione del rapporto con il Fornitore.
5. Qualora, alla consegna, si rilevi che la quantità di Prodotti consegnati non corrisponde a quella indicata nel Piano di Consegna o nell'Ordine, il Cliente avrà il diritto di:
 - a) accettare i Prodotti in eccesso, riservandosi il diritto di modificare di conseguenza la quantità delle successive forniture;
 - b) rifiutare i Prodotti in eccesso e restituirli a cura e spese del Fornitore;
 - c) richiedere l'immediata consegna dei Prodotti mancanti a spese del Fornitore.
6. Il trasferimento della proprietà dei Prodotti al Cliente avverrà alla consegna, in conformità con l'Incoterm applicabile.
7. Qualora richiesto dal Cliente e concordato tra le Parti, il Fornitore dovrà costituire e mantenere una scorta di sicurezza di Prodotti a proprie spese. Tale scorta dovrà essere tale da garantire continuità di fornitura e far fronte a variazioni nelle quantità programmate fino alle quantità massime indicate nell'intero Piano di Consegna, ma in ogni caso non inferiore rispetto alla quantità di Prodotti indicata nel periodo previsionale del Piano di Consegna. Il Cliente si riserva il diritto di richiedere un incremento della scorta di sicurezza. Una volta utilizzata, la scorta di sicurezza dovrà immediatamente essere reintegrata dal Fornitore.

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

7. QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE

1. Il Cliente e il Fornitore prendono atto e concordano che la qualità dei Prodotti nonché la conformità dei medesimi alle Specifiche rappresentano requisiti essenziali della fornitura di beni e/o servizi al Cliente. Inoltre, le Parti si impegnano a rivedere periodicamente i livelli di qualità dei Prodotti per garantire il costante miglioramento della qualità degli stessi.
2. Il Fornitore è interamente responsabile della qualità, della conformità alle Specifiche e di tutti gli aspetti di affidabilità dei Prodotti e garantisce che il singolo Prodotto non necessita di alcun tipo di verifica (funzionale od altro) prima del suo impiego. Inoltre, il Fornitore è interamente responsabile di tutte le attività di controllo qualità, ispezione, selezione, verifica, ecc. Il Fornitore dovrà garantire, ove possibile, l'identificazione dei Prodotti lungo tutto il processo produttivo.
3. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a e concordare con il Cliente tutti gli eventuali cambiamenti al progetto, ai materiali, alle Specifiche ed ai processi produttivi che siano potenzialmente in grado di influenzare la qualità, l'affidabilità e/o le prestazioni dei Prodotti.
4. Il Cliente potrà chiedere che il Fornitore, prima di iniziare la produzione e la fornitura dei Prodotti, invii al Cliente uno o più campioni del Prodotto o eventuali documentazione o certificazioni attestanti la conformità alle Specifiche e la qualità richieste dal Cliente nonché alle leggi applicabili. Il Cliente, tramite il proprio ufficio qualità, approverà la conformità e la qualità della campionatura ricevuta mediante apposito benestare scritto.
5. Il Fornitore dovrà archiviare e conservare in modo adeguato le registrazioni di qualità attestanti tutti i controlli sui Prodotti, qualora effettuati, per un minimo di due anni dopo la consegna degli stessi. I documenti relativi alla raccolta di tali dati devono essere conservati in modo tale da consentirne una consultazione rapida ed agevole ed un inequivoco riferimento ai lotti dei Prodotti cui si riferiscono.
6. Il Cliente ha il diritto di controllare la corretta esecuzione dell'Ordine, sia nel corso della lavorazione, sia successivamente nell'eventuale collaudo dei Prodotti. A tal fine, il Fornitore assicurerà al Cliente e/o ai suoi incaricati autorizzati l'accesso alle proprie sedi e ai propri stabilimenti, nonché a quelli di eventuali terzi in qualsiasi momento per l'esecuzione di *audit* con congruo preavviso scritto. Inoltre, il Fornitore si impegna a dare visibilità, nei limiti del segreto industriale e della riservatezza, della propria organizzazione, dei processi, delle procedure e dei risultati dei test effettuati in caso di esplicita richiesta scritta da parte del Cliente.
7. Il Cliente avrà la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione del personale adeguato all'effettuazione di eventuali ispezioni, *audit*, selezioni e rilavorazioni dei Prodotti non conformi e/o difettosi, entro i tempi concordati secondo le esigenze della propria attività produttiva, inclusi i Prodotti già a magazzino che necessariamente debbano essere bloccati per essere sottoposti alle suddette azioni. Inoltre, il Cliente può rendere disponibili risorse interne (strumenti, attrezzature, personale, area, ecc.) al Fornitore per le ispezioni, selezioni e rilavorazioni dei Prodotti non conformi, fermo restando che il Cliente e il Fornitore dovranno concordare in merito alla ripartizione dei costi e delle spese di dette attività.
8. Il Fornitore deve utilizzare tutte le risorse e strutture necessarie alla produzione dei Prodotti (inclusi materiali, energia e acqua) in modo efficiente e tale da ridurre al minimo l'impatto ambientale di tale produzione (in particolare per quanto attiene a rifiuti, acque reflue, inquinamento dell'aria e rumore). La conformità del Fornitore ai requisiti di cui agli standard ISO 9001, 14001 o 45001 sarà valutata dal Cliente con preferenza.
9. Il Fornitore garantisce al Cliente la corrispondenza dei Prodotti forniti alle vigenti norme in materia di *compliance* delle forniture, in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), il Regolamento (UE) 1021/2019 (POPs) e alla Direttiva n. 2011/65/CE (RoHS 2), al D.Lgs. 81/08 e al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle altre normative che siano da ritenere applicabili all'Acquisto, comprese quelle comunicate dal Cliente in sede di richiesta di offerta.
10. Il Fornitore garantisce al Cliente la conformità ai "Requisiti LU-VE sulle sostanze chimiche pericolose" nella loro interezza inseriti in apposito documento che verrà consegnato al Fornitore. Nel caso in cui il

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

Fornitore non sia in grado di garantire la conformità a tali requisiti, adotterà un piano di miglioramento che ne consenta il rispetto, informandone il Cliente.

11. Il Fornitore deve comunicare ufficialmente per iscritto con almeno due mesi di anticipo ogni cambiamento di insediamento produttivo e ricevere approvazione del Cliente prima di effettuare la prima spedizione dal nuovo insediamento. È obbligatorio che i prodotti ottenuti da un nuovo insediamento produttivo subiscano la stessa procedura di approvazione mediante dichiarazione di conformità di cui sopra.

8. PREZZO, FATTURA, PAGAMENTO


1. I prezzi indicati nell'Ordine o nel Listino Prezzi si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale conclusione dell'Ordine. Essi si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio e di ogni altro onere, costo o spesa.
2. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente al Cliente il numero del proprio conto corrente, nonché le coordinate bancarie dell'Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa.
3. Le fatture inviate dal Fornitore dovranno riportare: numero d'Ordine, codice materiale, numero del documento di trasporto, quantità consegnata, prezzo unitario, prezzo totale e IVA se applicabile.
4. In nessun caso il Fornitore potrà dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo sia imputabile alla mancata, erronea o tardiva comunicazione delle proprie coordinate bancarie o alla mancanza o scorrettezza delle informazioni richieste sulle fatture.
5. I pagamenti saranno effettuati secondo i termini e le modalità concordate tra le Parti nel Contratto Fornitore o nel singolo Ordine o secondo quanto diversamente pattuito per iscritto tra le medesime.

9. CONTROLLO DOGANALE, DI ORIGINE E DI ESPORTAZIONE

1. Il Fornitore deve dare comunicazione al Cliente per iscritto dei materiali o componenti utilizzati nella produzione di qualsiasi Prodotto che il Fornitore acquisti in un Paese diverso da quello in cui tale Prodotto viene consegnato al Cliente e di qualsiasi dazio incluso nel prezzo di detto Prodotto. Il Fornitore deve fornire al Cliente tutti i documenti e informazioni necessari a stabilire e identificare il Paese d'origine, attenersi ai requisiti sulle disposizioni di origine del Paese di destinazione e a qualsiasi programma commerciale speciale.
2. Il Fornitore deve assistere il Cliente nel determinare l'ammissibilità, lo svincolo tempestivo, lo sdoganamento ed il rilascio della bolletta doganale di importazione, i requisiti di licenza e il dazio minimo dovuto da pagare all'importazione dei Prodotti nel Paese di destinazione, ammesso che rientri nella sfera di responsabilità del Cliente. Qualora sia richiesta una licenza per l'importazione/esportazione dei Prodotti, il Fornitore deve assistere il Cliente nell'ottenere detta licenza.

10. GARANZIA


1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti:
 - a) sono conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti nei relativi mercati di vendita;
 - b) sono privi di vizi o difetti e rispettano Specifiche, disegni, descrizioni, progetti o campioni forniti o specificati dal Cliente;
 - c) sono idonei e adeguati all'uso.
2. Il Fornitore garantisce i Prodotti per la durata di 24 mesi decorrenti dall'avvenuta consegna e i Macchinari per 24 mesi decorrenti dall'esito positivo dell'accettazione in sito sottoscritta (SAT) da un procuratore del Cliente.

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

3. In qualsiasi momento durante il periodo di garanzia in cui vengano individuati Prodotti non conformi, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione al Fornitore. Il Fornitore dovrà dare riscontro al Cliente entro 3 (tre) giorni concordando con esso un piano di intervento per evitare perdite nella produzione o danni al Cliente.
4. Una volta informato il Fornitore della scoperta del difetto, il Cliente avrà il diritto di:
 - a) eseguire, anche incaricando terzi, qualsiasi controllo di qualità, selezione, test sui Prodotti a spese del Fornitore.
 - b) rifiutare i Prodotti Difettosi, o, qualora le parti abbiano concordato un margine di tolleranza e il margine di tolleranza venga superato, rifiutare l'intero lotto di cui facciano parte i Prodotti Difettosi;
 - c) richiedere la sostituzione immediata o la riparazione dei Prodotti o Macchinari Difettosi a spese del Fornitore entro un termine ragionevole da concordare tra le Parti o, qualora le Parti abbiano concordato un margine di tolleranza e il margine di tolleranza venga superato, la sostituzione dell'intero lotto di cui facciano parte i Prodotti Difettosi;
 - d) recuperare i Prodotti Difettosi mediante lavoro supplementare qualora il Fornitore non sia in grado di eseguire la sostituzione immediata, a spese di quest'ultimo.
5. In caso di difettosità epidemica, il Cliente renderà al Fornitore, su richiesta di quest'ultimo, campioni dei Prodotti Difettosi ed il Fornitore si impegnerà ad attuare nel più breve tempo possibile da concordarsi tra le Parti tutte le azioni necessarie a (i) determinare la causa primaria del problema; (ii) definire eventuali azioni di contenimento; (iii) implementare le adeguate azioni correttive tracciando metodi e tempistiche.
6. Il Fornitore svolgerà le prestazioni in garanzia nel luogo di destinazione concordato per la fornitura del Prodotto o Macchinario e, laddove necessario, potrà eseguire lavori di riparazione presso il proprio stabilimento produttivo. Il Fornitore è obbligato ad effettuare la disinstallazione e reinstallazione del Macchinario o della parte difettosa.
7. Nel caso in cui il Fornitore non appronti il rimedio necessario a risolvere la non conformità dei Prodotti in tempi ragionevoli, il Cliente potrà direttamente riparare o rilavorare i suddetti Prodotti e avrà la facoltà di addebitare al Fornitore tutti i relativi costi sostenuti.
8. Salvo diversi accordi, il Fornitore si impegna a fornire al Cliente i ricambi compatibili con i Prodotti forniti per 10 (dieci) anni dalla data di consegna. Qualora il Fornitore non sia in grado di garantirne la fornitura, egli si impegnerà a predisporre in favore del Cliente tutte le misure necessarie per assicurare la messa in funzione dei Prodotti che necessitano di ricambio.
9. Tutte le componenti fornite in sede di riparazione o ricambio saranno garantite per il medesimo periodo garantito per il Prodotto o Macchinario principale.

11. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore si impegna ad indennizzare e risarcire il Cliente per:
 - a) qualsiasi responsabilità, perdita, danno, spesa (incluse, senza limitazione, le spese legali e per la consulenza di professionisti) e altri costi sopravvenuti in relazione ad ogni violazione o non osservanza degli obblighi contrattuali vigenti tra le Parti, compresi i danni a persone o proprietà causati dai prodotti fabbricati dal Cliente utilizzando i Prodotti o i Macchinari;
 - b) qualsiasi rivendicazione derivante da lesioni o morte di qualsiasi persona e danno o perdita di qualsiasi bene causato da Prodotti Difettosi o altrimenti derivante da qualsiasi atto, omissione o attività negligente del Fornitore (o di qualsiasi persona che agisca per suo conto), nonché qualsiasi costo di riparazione, consegna successiva, installazione e rimozione dei Prodotti Difettosi.
2. Oltre agli obblighi di risarcimento e indennizzo di cui *sopra*, il Fornitore collaborerà con il Cliente nell'adozione di ogni azione che si possa ragionevolmente intraprendere in relazione ad ogni richiamo o campagna che il Cliente possa eseguire.

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025


3. Il Fornitore deve procurarsi e mantenere in essere a sue spese per tutta la durata dei contratti stipulati con il Cliente e fintantoché continui a fornire Prodotti e servizi al Cliente, le seguenti coperture assicurative stipulate con primarie compagnie di assicurazione:
 - a) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale pari almeno ad Euro 2.500.000 per sinistro che ricomprenda esplicitamente anche i danni causati in occasioni di attività svolte presso terzi;
 - b) Polizza di Responsabilità Civile verso Operatori (prestatori di lavoro) (RCO) con un massimale di almeno Euro 2.500.000 con il limite di almeno Euro 1.000.000 per singola persona infortunata;
 - c) Polizza di Responsabilità Civile Prodotti (RCP) con un massimale di almeno Euro 2.500.000 per sinistro/anno.
4. Nei casi in cui la fornitura di Prodotti riguardi prodotti destinati a diventare componenti di prodotti finiti o semilavorati venduti/distribuiti dal Cliente il fornitore deve obbligatoriamente dotarsi di una polizza RCP che includa anche le seguenti garanzie:
 - a) Garanzia “Danni al prodotto finito di terzi” (anche nel caso in cui il prodotto diventi componente inscindibile del prodotto finito) con il limite assicurato di almeno Euro 500.000,00;
 - b) Garanzia “Ritiro prodotti/Rimpiazzo” diretta e indiretta con il limite assicurato di almeno Euro 250.000,00;
 - c) Garanzia “Danni patrimoniali puri” con il limite assicurato di almeno Euro 250.000,00.
5. Il Cliente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore eventuali ulteriori coperture assicurative in aggiunta a quanto previsto nel presente articolo.

12. PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. In nessun caso il Fornitore potrà fare uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente se non al fine esclusivo di dare esecuzione agli Ordini, salvo ove espressamente concesso dal Cliente per iscritto e nei limiti di tale concessione.
2. Il Fornitore assume di fronte al Cliente la piena garanzia che i Prodotti forniti non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa di qualunque tipo ed a chiunque appartenenti. Il Fornitore si impegna altresì a manlevare e a tenere indenne il Cliente da qualsiasi onere o controversia relativi allo sfruttamento di qualsiasi Diritto di Proprietà Intellettuale, quali, ad esempio, ma non limitatamente, brevetti, disegni o modelli, marchi, know-how, diritti di autore, derivanti al Cliente dall'uso dei Prodotti. Qualora il Cliente dovesse ricevere contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di privativa sull'oggetto dell'Ordine, sarà obbligo del Fornitore intervenire nel giudizio, sollevando il Cliente da ogni ulteriore conseguenza, anche patrimoniale.
3. Eventuali nuove scoperte o invenzioni occorse durante l'esecuzione dell'Ordine dovranno considerarsi alla stregua dei Diritti di Proprietà Intellettuale del Cliente.
4. Il Fornitore garantisce inoltre al Cliente la libertà e la licenza dell'uso e del commercio dei Prodotti forniti, sia in Italia che all'estero.

13. ATTREZZATURA E MATERIALI SPECIFICI

1. Qualora il Cliente fornisca o acquisti e renda successivamente disponibile ad un Fornitore dell'Attrezzatura che non sia sulla base di un accordo contrattuale specifico, troveranno applicazione le seguenti disposizioni.
2. Qualsiasi Attrezzatura fornita al Fornitore rimarrà di esclusiva proprietà del Cliente. Il Fornitore sarà responsabile in caso di perdita, distruzione o danno. Il Fornitore dovrà:
 - a) registrare e contrassegnare l'Attrezzatura come appartenente al Cliente;
 - b) fornire un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di incendio, furto, vandalismo, calamità naturale, modifica non autorizzata e altri rischi o perdita o danno assicurabili;

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025


- c) conservare l'Attrezzatura con la massima cura e eseguire la manutenzione ordinaria;
 - d) avvisare il Cliente immediatamente per qualsiasi necessità di manutenzione straordinaria o sostituzione, restando inteso che l'esecuzione di tali riparazioni o sostituzione verrà autorizzata dal Cliente e realizzata a sue spese;
 - e) non trasferire l'Attrezzatura al di fuori degli impianti produttivi del Fornitore, né utilizzare l'Attrezzatura per ragioni diverse dall'esecuzione del Contratto Fornitore.
3. Qualora al Fornitore venga richiesto di produrre, sviluppare o acquistare l'Attrezzatura per poter fornire i Prodotti, il costo di tale Attrezzatura, nonché qualsiasi contributo del Cliente, dovrà essere concordato fra le Parti.

14. FORZA MAGGIORE

1. Le Parti stabiliscono che il Fornitore si obblighi a informare tempestivamente il Cliente per iscritto dell'insorgenza e della cessazione di circostanze di forza maggiore che non consentono l'adempimento, per impossibilità sopravvenuta, di obbligazioni dedotte nel contratto e si obbliga altresì a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
2. Il Fornitore non sarà considerato responsabile dell'inadempimento qualora abbia dato prova che: (i) la prestazione non può essere adempiuta con un ragionevole sforzo, (ii) l'evento di forza maggiore non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della sottoscrizione del Contratto Fornitore se esistente o dell'Ordine e (iii) gli effetti dell'inadempimento non possono essere ragionevolmente impediti o superati.
3. Le Parti convengono espressamente che non sono da considerarsi come cause di forza maggiore, per l'esenzione della responsabilità del Fornitore, i ritardi o gli inadempimenti dei suoi fornitori ovvero scioperi o fermi dell'attività produttiva limitati all'impresa del Fornitore e/o dei suoi fornitori e/o subappaltatori.
4. In ogni caso, le Parti si impegnano a collaborare per raggiungere un accordo sulla modifica della documentazione contrattuale per far fronte alle eventuali conseguenze di un evento di forza maggiore. Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraggano per più di 90 (novanta) giorni, le Parti avranno la facoltà di considerare risolto ogni obbligo contrattuale secondo le modalità di cui al paragrafo Recesso e Risoluzione.

15. RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a non rivelare o altrimenti rendere accessibile a terzi alcuna Informazione Confidenziale che abbiano acquisito o a cui abbiano altrimenti accesso come risultato dell'esecuzione dell'Acquisto o in relazione allo stesso.
2. L'obbligo di riservatezza resterà in vigore per tutta la durata della collaborazione tra le Parti e, successivamente, sino al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
 - a) le Informazioni Confidenziali diventino pubblicamente disponibili o altrimenti di pubblico dominio senza che la Parte ricevente ne abbia colpa;
 - b) siano decorsi 5 (cinque) anni dalla cessazione della collaborazione tra le Parti per qualsivoglia ragione intervenuta.
3. Qualsiasi comunicazione a terzi relativamente all'esistenza e contenuto delle presenti CGA attraverso ogni mezzo (stampa, radio, TV, altro media) dovrà essere preventivamente concordata dalle parti per iscritto.

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

16. COMPLIANCE

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01 o altre normative equiparabili, nonché di avere visionato e di accettare integralmente il Codice Etico e il Modello ex D.Lgs. 231/01 adottati dal Cliente, disponibili, sui sito internet www.luvegroup.com impegnandosi a recepirne gli eventuali aggiornamenti che dovessero essere pubblicati sul sito.
2. Nell'esecuzione delle proprie prestazioni, il Fornitore si impegna, pertanto, a tenere un comportamento conforme al Modello ex D.Lgs. 231/01 e al Codice Etico del Cliente tale da non esporre il Cliente al rischio di applicazione delle sanzioni ivi previste, nonché a farlo conoscere e a farvi attenere i propri soci, dipendenti e collaboratori che partecipino all'esecuzione dell'Acquisto. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare immediatamente al Cliente il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l'inosservanza delle norme del predetto D.Lgs. 231/01 o altre normative equiparabili.

17. RESPONSABILITÀ SOCIALE


1. Il Fornitore prende inoltre atto che il Cliente promuove attivamente un luogo di lavoro dignitoso, sicuro e inclusivo, basato sul rispetto dei diritti dei lavoratori e che il Cliente richiede al Fornitore di attenersi ai medesimi standard e principi e di agire di conseguenza. In particolare, il Fornitore dovrà sempre ispirare la propria condotta alle principali norme internazionali di riferimento in materia di responsabilità sociale, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'International Labour Organization (ILO), i Principi Guida delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali. Il Fornitore dichiara inoltre di conformarsi alla normativa applicabile in materia di lavoro minorile.

18. APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DI MINERALI, METALLI E DERIVATI

1. Il Cliente si impegna a promuovere l'approvvigionamento responsabile di minerali, metalli e derivati in accordo ai principi delle Linee Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto ad alto rischio.
2. Il Fornitore dichiara di condividere l'impegno del Cliente nell'applicazione della dovuta diligenza per l'approvvigionamento responsabile di minerali, metalli e derivati, allo scopo di identificare, prevenire, mitigare i rischi di impatto negativo lungo la propria catena di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara altresì di conoscere e rispettare, qualora applicabile, la legislazione dell'Unione Europea in materia, con particolare ma non esclusivo riferimento al Regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'UE di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto ad alto rischio ed al Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie.

19. RECESSO E RISOLUZIONE

1. Salvo diversi accordi tra le Parti, il Cliente avrà diritto di recedere unilateralmente dall'Acquisto, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, previa comunicazione scritta al Fornitore con preavviso di 90 (novanta) giorni, senza che sia dovuto al Fornitore o a terzi alcun corrispettivo per il recesso, fatta eccezione per il pagamento dei Prodotti già forniti, dei servizi già eseguiti o dei ragionevoli costi sostenuti dal Fornitore debitamente documentati.

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025


2. Il Cliente ha inoltre il diritto di dichiarare la risoluzione di qualsivoglia Ordine o obbligo contrattuale, in qualsiasi momento, qualora il Fornitore (a) venga posto in liquidazione o assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale (b) si associ o sia sottoposto in qualsiasi forma al controllo, diretto ed indiretto, di un concorrente del Cliente; (c) sia inadempiente agli obblighi contrattuali vigenti tra le Parti e non vi abbia posto rimedio neanche dopo diffida ad adempiere inviata dal Cliente; (d) si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni degli obblighi di Riservatezza, Proprietà Intellettuale, Compliance, compreso il caso in cui il Fornitore sia destinatario di un provvedimento interdittivo sopraggiunto rispetto alle dichiarazioni in materia di Compliance rese all'apertura del rapporto commerciale tra le Parti; (e) sia responsabile della violazione delle obbligazioni di cui ai paragrafi relativi a Responsabilità Sociale e Approvvigionamento responsabile di minerali, metalli e derivati e non vi abbia posto rimedio entro 6 (sei) mesi dalla notifica del Cliente; (f) sia inadempiente in uno qualsiasi dei propri obblighi di legge in ordine (i) al regolare versamento dell'imposta sul valore aggiunto ed al versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e (ii) al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti, ovvero non trasmetta tempestivamente al Cliente la relativa documentazione ove richiesta; (g) non sia in grado di eseguire i suoi obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 90 (novanta) giorni lavorativi.
3. L'avvenuta risoluzione dell'Acquisto verrà comunicata dal Cliente per iscritto e avrà effetto decorsi 7 (sette) giorni dalla sua notifica.
4. In tutti i casi di risoluzione e recesso, il Fornitore sarà tenuto a restituire immediatamente al Cliente le somme eventualmente ricevute in anticipo come corrispettivo della fornitura di Prodotti, Macchinari o servizi che non vengano eseguite per effetto del recesso o della risoluzione. Eventuali spese di disinstallazione e trasporto o spese per la dismissione dei servizi che il Cliente sia chiamato a sostenere per effetto della risoluzione per inadempimento del Fornitore dell'Acquisto verranno addebitate al Fornitore.
5. La risoluzione ai sensi del presente articolo non pregiudica la responsabilità di una parte in relazione a qualsiasi obbligo che sia già maturato alla data di risoluzione.

20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Tutti gli Acquisti saranno regolati dalla legge del luogo ove ha sede il Cliente, con espressa esclusione delle norme di diritto privato internazionale e di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
2. Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione di ogni Acquisto, ivi comprese quelle relative alla validità delle presenti GTC, all'esistenza e all'ammontare di crediti verso il Cliente, sarà competente in via esclusiva il foro territorialmente competente in base alla sede operativa della società del Gruppo LU-VE che è parte dell'Acquisto, con esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente.

21. INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "**GDPR**" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dal Cliente per la conclusione e l'esecuzione del Contratto Fornitore e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. A tal riguardo, il Cliente potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti (i) il Fornitore, ove si tratti di impresa individuale o libero professionista, e/o comunque (ii) i rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori del Fornitore.

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

- Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del Contratto Fornitore sono raccolti e trattati dal Cliente, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. Il Fornitore prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione dell'Acquisto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("**Interessato**") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
- E' onere del Fornitore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati al Cliente ai fini della conclusione ed esecuzione dell'Acquisto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte del Cliente per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

NORME AGGIUNTIVE RELATIVE AD ACQUISTI DI MACCHINARI (CAPEX)


Le norme di seguito si applicheranno a tutti gli Acquisti di Macchinari per la produzione. Resta inteso che per tutto quanto non specificato *infra* rimarranno applicabili le norme generali relative agli Acquisti.

22. GARANZIA

- In aggiunta alle previsioni sulla garanzia di cui sopra, in caso di acquisto di Macchinari, le Parti concorderanno, al momento dell'Ordine, una lista di ricambi necessari a consentire il rapido intervento sul Macchinario a fronte della scoperta di un Difetto. La lista di ricambi convenuta riporterà anche l'indicazione della Parte che avrà l'onere di acquistare e detenere il pezzo di ricambio. Ove si riscontri qualsivoglia Difetto, qualora non fosse possibile la riparazione, il Cliente avrà la facoltà di richiedere la sostituzione della parte di Macchinario difettosa entro 10 (dieci) giorni qualora la sostituzione riguardi pezzi inseriti nella lista di ricambi di cui sopra.

23. COLLAUDO E ACCETTAZIONE

- Collaudo in fabbrica (Factory Acceptance Testing – FAT):** salvo quanto diversamente previsto dalle Parti nell'Ordine e/o nel Contratto, il Fornitore dovrà eseguire una preinstallazione e un precollaudo presso i propri stabilimenti, eseguendo apposita procedura standard per dimostrare le funzionalità del Macchinario, senza alcun errore o difetto. Al termine del precollaudo del Macchinario deve essere predisposto un rapporto finale che dovrà essere redatto e firmato dai rappresentanti di entrambe le Parti ("**Verbale FAT**"). Il Fornitore si impegna a trasmettere al Cliente, senza alcun ingiustificato ritardo, una copia del Verbale FAT. Il Cliente fornirà per tempo prima del precollaudo gli eventuali pezzi per l'esecuzione dei test.
- Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le tempistiche concordate tra le Parti circa l'esecuzione del FAT, il Cliente sarà autorizzato ad addebitare al Fornitore una penale pari allo 0,5% del valore dell'Ordine per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore dell'Ordine, salvo prova del maggior danno.
- Installazione e messa in funzione:** una volta che il Macchinario è stato consegnato, scaricato e posizionato sul luogo dedicato, l'installazione del medesimo deve avvenire entro e non oltre quindici (15) giorni dalla data di consegna. L'installazione del Macchinario dovrà essere predisposta dal Fornitore, salvo quanto eventualmente previsto tra le Parti nell'Ordine e/o nel Contratto, entro quindici (15) giorni


	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

lavorativi dal giorno di inizio dell'installazione medesima. Nell'esecuzione dell'attività di installazione, le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente e in particolare:

- a) Salvo diversi accordi, l'installazione del Macchinario in posizione finale viene eseguita dal il Fornitore, per il tramite del proprio tecnico o di un partner autorizzato dallo stesso e comunicato preventivamente per iscritto al Cliente. Il Fornitore fornirà al Cliente, allegandole alla conferma d'ordine, le condizioni di installazione e i piani di piazzamento in cui potranno essere specificati eventuali requisiti e disposizioni a carico del Cliente che si impegnerà a rispettare nelle tempistiche necessarie alla puntuale installazione. Il Cliente, al fine di garantire un processo rapido, potrà fornire in comodato d'uso al tecnico responsabile e ai dipendenti del Fornitore tutte le attrezzature di sollevamento esistenti e disponibili, in conformità a quanto previsto *infra*;
 - b) dopo aver svolto correttamente l'installazione, il tecnico del Fornitore svolgerà la messa in funzione del Macchinario, durante la quale verifica e testa che tutti i sistemi e componenti del Macchinario siano progettati, installati e testati in base alle esigenze operative del Cliente.
4. **Accettazione in sito (Site Acceptance Test – SAT):** salvo quanto diversamente previsto dalle le Parti, il Fornitore svolgerà, alla presenza dei rappresentanti delle Parti medesime, il collaudo finale del Macchinario secondo apposita procedura concordata tra le Parti, al fine di verificare il corretto stato di installazione e di funzionalità del Macchinario in relazione alle esigenze e all'ambiente operativo, incluse le verifiche documentali e i test funzionali e il controllo della corretta integrazione con altri sistemi e periferiche. Durante la fase di accettazione del Macchinario, nel caso in cui:
- a) non siano riscontrati difetti ed errori che limitino l'idoneità all'uso del Macchinario o ne diminuiscano il valore, a completamento del collaudo finale, verrà predisposto dai rappresentanti di entrambe le Parti apposito verbale ("Verbale SAT"), che sarà sottoscritto dalle Parti per accettazione;
 - b) vengano riscontrati difetti ed errori rimovibili, il Cliente avrà la facoltà di richiedere al Fornitore di rimuovere tali difetti ed errori entro dieci (10) giorni dal giorno in cui è stato riscontrato il difetto; in caso contrario o ove i difetti non vengano rimossi entro il termine di cui sopra, il Cliente avrà facoltà di intervenire per eliminare il difetto a spese del Fornitore;
 - c) vengano riscontrati errori e difetti non rimovibili del Macchinario, il Fornitore dovrà, a proprie cure e spese, sostituire a proprie spese il Macchinario con un altro Macchinario nuovo di zecca e completamente operativo, compatibile con quanto indicato nell'Ordine o in altra documentazione contrattuale, entro un termine da concordarsi tra le Parti.
5. **Istruzioni:** salvo quanto diversamente previsto dalle le Parti, il Fornitore provvederà inoltre, durante il periodo di svolgimento di tutte le prove di installazione e collaudo, ad istruire il personale del Cliente destinato all'esercizio ed alla manutenzione in merito al corretto funzionamento del Macchinario.
6. Il Cliente si riserva la facoltà di richiedere di sottoporre a verifica normativa di un organismo notificato il Macchinario ad esclusiva responsabilità e spese del Fornitore, al fine di verificare la conformità normativa e regolamentare dello stesso alla legislazione applicabile, inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva Macchine 2006/42/CE e s.m.i., la Direttiva Attrezzature a Pressione-PED, la compatibilità elettromagnetica, la normativa nazionale ed internazionale relativa ad apparecchiature a gas, elettricità e di movimentazione e ogni altra normativa, direttiva o regolamento applicabile al Macchinario. Il Fornitore dovrà comunicare tutti i rapporti e le dichiarazioni di ispezione al Cliente e dovrà includerli nel fascicolo tecnico.

24. REQUISITI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

1. Il Fornitore si impegna a rispettare e garantisce l'osservanza da parte del proprio personale delle disposizioni igieniche e di sicurezza, in particolare nel caso di lavori presso la sede del Cliente, inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo qualsiasi disposizione di messa in servizio e/o test. In tal caso, il Fornitore si impegna a produrre tutta la documentazione richiesta dal Cliente per il rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro.

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025


2. Inoltre, fermo quanto previsto nell'Ordine e/o nelle CSA, il Fornitore garantisce che i Macchinari, gli apparecchi, gli strumenti, le attrezzature, i materiali e le installazioni designati con i termini "macchine", "attrezzature intercambiabili", "componenti di sicurezza", "accessori di sollevamento", "catene, funi e cinghie", "dispositivi amovibili di trasmissione meccanica" e "quasi-macchine" ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, sono progettate e installate conformemente alla direttiva citata e in condizioni idonee allo scopo previsto, non esponendo persone o merci a un rischio di danni alla loro sicurezza o salute.
3. Il Fornitore si impegna a rispettare ed attuare ogni disposizione normativa applicabile, inclusa la Direttiva Macchine 2006/42/CE, ed in particolare dovrà: (i) fornire la dichiarazione "CE" di conformità delle macchine alle norme applicabili il giorno della consegna dei Macchinari stessi; (ii) apporre la marcatura "CE"; (iii) fornire qualsiasi relazione tecnica che dia evidenza dei risultati delle ricerche e delle prove svolte eseguite dal Fornitore e i verbali di cui al precedente articolo 9; (iv) fornire il fascicolo tecnico, tutta la documentazione tecnica redatta secondo le disposizioni, termini e condizioni di cui Direttiva Macchine 2006/42/CE e le informazioni necessarie come le istruzioni e rendere disponibile l'analisi dei rischi, che può essere richiesta dalle autorità amministrative; (v) per quanto riguarda l'analisi dei rischi, attenersi alle istruzioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE e in particolare ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute per la progettazione e la costruzione di macchinari.

25. ATTREZZATURA E MATERIALI SPECIFICI

1. Le Attrezzature saranno messe a disposizione a cura e spese del Fornitore che ne garantisce la piena idoneità all'uso cui sono destinate, il buono stato manutentivo nonché la piena conformità alle normative vigenti. Salvo quanto previsto dalle successive disposizioni del presente articolo, è fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di qualsivoglia Attrezzatura di proprietà del Cliente.
2. Qualora il Cliente fornisca o acquisti e renda successivamente disponibile ad un Fornitore dell'Attrezzatura non regolata da uno specifico accordo, troveranno applicazione le seguenti disposizioni.
3. Qualsiasi Attrezzatura fornita al Fornitore rimarrà di esclusiva proprietà del Cliente. Il Fornitore sarà responsabile in caso di perdita, distruzione o danno. Il Fornitore dovrà:
 - a) registrare e contrassegnare l'Attrezzatura come appartenente al Cliente;
 - b) fornire un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di incendio, furto, vandalismo, calamità naturale, modifica non autorizzata e altri rischi o perdita o danno assicurabili;
 - c) conservare l'Attrezzatura con la massima cura ed eseguire la manutenzione ordinaria;
 - d) avvisare immediatamente il Cliente per qualsiasi necessità di manutenzione straordinaria o sostituzione, restando inteso che l'esecuzione di tali riparazioni o sostituzione verrà autorizzata da LU-VE e realizzata a sue spese;
 - e) non trasferire l'Attrezzatura al di fuori degli impianti produttivi del Fornitore, né utilizzare l'Attrezzatura per ragioni diverse dall'esecuzione del Contratto.
4. Qualora al Fornitore venga richiesto di produrre, sviluppare o acquistare l'Attrezzatura per poter fornire i Macchinari, il costo di tale Attrezzatura, nonché qualsiasi contributo del Cliente, dovrà essere concordato fra le parti per iscritto.

26. MANUTENZIONE

1. Le Parti potranno concordare lo svolgimento di attività di manutenzione sul Macchinario acquistato. In tal caso la cadenza delle attività di manutenzione, la durata dell'attività e il relativo prezzo dovranno essere contenute nell'Ordine o nelle CSA. Qualora il Macchinario si trovi presso uno degli stabilimenti del Cliente in Italia, troveranno altresì applicazione le disposizioni di cui *infra*.

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

NORME AGGIUNTIVE RELATIVE AGLI APPALTI IN ITALIA


Le norme di seguito si applicheranno a tutti gli Appalti eseguiti in Italia da parte di Fornitori italiani o esteri. Resta inteso che per tutto quanto non specificato *infra* rimarranno applicabili le norme generali relative agli Acquisti.

27. OBBLIGHI E IMPEGNI DELL'APPALTATORE

1. Il Fornitore è tenuto a compiere a regola d'arte l'opera e/o i servizi indicati nell'Ordine o nelle CSA, eseguendoli con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni richieste, utilizzando idonee attrezzature e personale professionalmente e quantitativamente adeguato a norma di legge.
2. Il Fornitore non è autorizzato né alla cessione dell'Appalto a terzi fornitori, né alla realizzazione dell'opera o del servizio per mezzo di subappaltatori, né alla cessione dei crediti da esso derivanti, se non a seguito di preventiva autorizzazione scritta del Committente.
3. In tale ipotesi rimane specificamente convenuto che l'Appaltatore si obblighi a prevedere, nel contratto di subappalto, così come per eventuali subappalti di secondo livello che dovessero essere autorizzati dal Committente, i medesimi obblighi in capo ad esso contenuti nelle presenti CGA, nell'Ordine o nelle CSA concordate tra le Parti. In ogni caso, l'Appaltatore rimarrà comunque responsabile nei confronti del Committente del pieno adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente previsti in relazione al compimento dell'opera o dei servizi da parte del/dei subappaltatore/i.
4. Il Fornitore, al verificarsi di un infortunio di uno dei propri dipendenti si impegna a contattare tempestivamente il Referente Interno del Cliente.
5. I lavori o servizi oggetto dell'Appalto dovranno essere eseguiti in orari concordati e compatibili con le esigenze del Committente.
6. Il Cliente avrà comunque il diritto di allontanare dal proprio stabilimento, a proprio insindacabile giudizio, il personale comunque dipendente o in subappalto del Fornitore che non osservi la normativa interna dello stabilimento e/o che non sia gradito. Il Fornitore ha l'obbligo di sostituire immediatamente coloro che siano stati allontanati dallo stabilimento per tali motivi senza avanzare qualsiasi tipo di pretesa.
7. Il Fornitore si obbliga a munire il proprio personale e/o il personale del subappaltatore, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, impegnandosi affinché detta tessera sia esposta dal proprio personale e/o dal personale del subappaltatore nel corso dell'esecuzione dell'Appalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività.

28. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE

1. Il Fornitore si impegna ad osservare puntualmente tutte le normative applicabili all'attività resa in esecuzione dell'Appalto ed in particolare, ma senza pregiudizio per la generalità, le normative richiamate *infra*.
2. **Rispetto delle prescrizioni legali indicate nel D.Lgs. 152/06:** Il Fornitore si impegna a rispettare integralmente gli obblighi normativi vigenti in materia ambientale, così come disciplinati dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, quale requisito minimo per la stipula e il mantenimento dell'appalto. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, in qualsiasi momento, eventuali prove oggettive di tale rispetto, quali ad esempio i formulari di identificazione del rifiuto (FIR) e/o copia delle autorizzazioni in materia ambientale di trasportatori e smaltitori. Il Fornitore si impegna altresì a rispettare le procedure interne del Cliente in materia ambientale ed alla corretta gestione degli aspetti ambientali (rifiuti, rumore, emissioni ecc.). Resta inteso che il Fornitore è responsabile a proprie spese della gestione e dello smaltimento dei

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

rifiuti, compresi eventuali rifiuti pericolosi, prodotti in fase di esecuzione dell'opera o dei servizi oggetto dell'Appalto. Relativamente alle attività di imballaggio il Fornitore si impegna a:


- i. Preferire l'uso di materiali e/o prodotti di imballaggio ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati;
- ii. Preferire l'uso di materiali e/o prodotti di imballaggio a ridotto impatto ambientale, non contenenti, ad esempio, sostanze cancerogene liberabili in fase di dismissione/incenerimento e/o caratterizzati da requisiti chimico/fisici attestati da marchi o certificati (biodegradabilità, riciclabilità, basso rapporto peso/superficie, ecc.)
- iii. Preferire l'uso di imballaggi concepiti nell'ottica del "*designed for assembling*" in modo da favorire il recupero e riciclo delle diverse componenti in fase di dismissione dell'imballaggio stesso.

3. **Attività di Logistica:** Per le ipotesi in cui l'Appalto abbia per oggetto l'erogazione di servizi di logistica, il Fornitore, in applicazione di quanto prescritto dal D.Lgs 286/05, si obbliga a:

- i. Svolgere la propria attività in conformità con quanto previsto nel D.Lgs 286/05, avvalendosi in particolare, per le attività di autotrasporto, di imprese stabilite in Italia iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori, ovvero di imprese non stabilite in Italia, ma munite di abilitazione per l'attività di autotrasporto internazionale e di cabotaggio stradale in territorio italiano;
- ii. Ricevere e conservare le dichiarazioni, da parte dei propri vettori, con riferimento all'operato dei rispettivi conducenti, dell'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l'avaria delle merci trasportate;
- iii. Vigilare affinché nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, i vettori rispettino le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e rispondere della violazione di tali disposizioni.


4. **Rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

- i. Il Fornitore, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, si obbliga ad effettuare, qualora necessario, considerato il tipo di attività e la durata del Contratto, su richiesta Referente Interno del Cliente e congiuntamente con esso, una ulteriore ricognizione dei luoghi ove l'attività oggetto dell'Appalto verrà eseguita, per verificare le condizioni generali e specifiche inserite e connesse nelle attività oggetto di Appalto, nonché comunicare e/o confermare le misure di prevenzioni generali e specifiche da adottare.
- ii. Il Cliente fornirà all'Appaltatore l'Informativa sui rischi, misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si obbliga a cooperare ed a coordinarsi con il personale del Cliente nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le Parti e con i terzi, nonché a rispettare, nei minimi dettagli, tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente alla sicurezza, l'igiene del lavoro, la prevenzione incendi ed ambiente, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e quello dei subappaltatori. Per la vigente normativa devono ritenersi ricomprese non solo le norme di legge e regolamentazioni, ma anche tutte le norme di buona tecnica dettate dagli organismi a ciò preposti.
- iii. Il Fornitore si obbliga ad evitare ogni comportamento (commissivo od omissivo) proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei subappaltatori, in violazione di disposizioni di legge statali e/o regionali, di regolamenti di Enti autarchici territoriali, di disposizioni emanate dal Cliente per i propri stabilimenti o uffici, relativamente alla sicurezza, igiene del lavoro, ed ambiente, salvo, in ogni caso, il ristoro dell'eventuale danno subito dal Cliente.

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

29. ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E FISCALI IN CAPO AL FORNITORE

1. Con riferimento al proprio personale dipendente, il Fornitore si impegna a rispettare tutta la normativa giuslavoristica, previdenziale, antinfortunistica, di sicurezza sul lavoro e fiscale vigente e futura, provvedendo anzitutto a fornire al Committente almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori, qualora previsto dalla legge in base all'opera prestata:
 - a) Dichiarazione autocertificativa ex art. 47 d.p.r. 445/2000, diretta a verificare, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/08, il possesso in capo al Fornitore dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
 - b) Certificato di iscrizione del Fornitore alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
 - c) Copia della polizza di assicurazione per danni dell'attività svolta dal Fornitore ove richiesta;
 - d) Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) non antecedente a 120 giorni dalla data di inizio dei lavori;
 - e) Elenco del personale del Fornitore che verrà impiegato per lo svolgimento delle prestazioni oggetto d'Appalto, con l'indicazione del numero di codice fiscale di ciascun dipendente e della data di assunzione (ad es. UNILAV);
 - f) Valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 relativa alle attività oggetto del Contratto di Appalto con descrizione delle misure di sicurezza attivate (Piano Operativo di Sicurezza – POS);
 - g) Evidenza della non soggezione a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs 81/08 dovuti al mancato rispetto delle disposizioni di legge riguardo al lavoro nero, ovvero per reiterate violazioni della legge sulla sicurezza sul lavoro.
2. Il Fornitore si obbliga a cooperare con il Committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'Appalto, inclusi i rischi da interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ovvero con le attività svolte dal Committente presso l'unità produttiva ovvero il cantiere interessato.
3. A tale riguardo il Fornitore si obbliga a fornire al Committente in maniera corretta, completa e non fuorviante le informazioni richieste dal Committente, sulla base delle quali il Committente predispone il DUVRI in conformità all'art. 26 D.Lgs. 81/08. Il Fornitore si obbliga altresì ad informare prontamente il Committente di ogni eventuale variazione delle informazioni e/o documenti forniti al Committente, in modo da permettere a quest'ultimo di tenere adeguatamente aggiornato il DUVRI. A pena di nullità, le Parti devono inoltre procedere congiuntamente alla redazione del resoconto contenente informazioni sui costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
4. Qualora per la realizzazione dell'opera oggetto dell'Appalto si renda necessaria l'installazione presso lo stabilimento del Committente di un cantiere temporaneo e mobile, troveranno applicazione le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/08. Il Fornitore garantisce sin d'ora l'adempimento di tutti gli obblighi ivi previsti per quanto di propria competenza e si impegna altresì a collaborare con il Committente e con i soggetti dalla stessa incaricati per l'adempimento di quanto ad essa richiesto dalla normativa citata.
5. In ogni caso il Fornitore si obbliga sin d'ora a tenere indenne il Committente e a manlevarlo da qualsiasi responsabilità, pretesa, diritto, risarcimento o azione fatti valere nei confronti dello stesso Committente in relazione alla posizione retributiva, contributiva, assicurativa e fiscale delle maestranze di cui il Fornitore si avvarrà nell'esecuzione del presente Appalto. Il Fornitore provvederà pertanto a rimborsare al Committente ogni somma che quest'ultimo dovesse eventualmente versare in conseguenza di ciò, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento effettuato dal Committente sino a quella del rimborso in favore dello stesso.
6. Qualora per l'espletamento dell'attività appaltata il Fornitore e il Committente convengano l'utilizzo di impianti, attrezzature e/o macchinari di proprietà del Committente, il Fornitore sarà tenuto a compilare

	Title CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO	Code D-0033624	Version 2.0
		Status Published	Date 28/01/2025

l'apposito modulo che il Committente provvederà a fornirgli e a consegnarlo a quest'ultima almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori.

30. ACCETTAZIONE DELL'APPALTO

1. Le Parti stabiliscono che il Fornitore metterà il Committente nelle condizioni di eseguire la verifica e il collaudo predetti, nonché il controllo dello svolgimento dei lavori durante la loro esecuzione al fine di verificare che l'esecuzione dell'opera o dei servizi proceda sia nel tassativo rispetto delle norme applicabili, sia a regola d'arte e sia secondo le condizioni stabilite dalle Parti.
2. L'accettazione è unicamente rappresentata dall'emissione da parte del Committente del Benestare in forma scritta, essendo esclusa ogni forma di tacita accettazione. Il Benestare dell'opera è rilasciato successivamente alla realizzazione dell'opera o al compimento dei lavori.
3. In caso di difformità nella realizzazione dell'Appalto, il Committente potrà fissare un termine entro il quale il Fornitore stesso dovrà attivarsi per il riallineamento agli obblighi contrattuali.
4. Le Parti convengono esplicitamente che eventuali accettazioni parziali delle opere o dei lavori oggetto dell'Appalto non possano comportare l'obbligo di accettazione finale dell'attività, rimanendo il Committente libero di contestare in tutto o in parte la corretta realizzazione dell'opera o dei lavori anche in presenza di accettazioni parziali avvenute nel corso dell'esecuzione.

Per Accettazione (Timbro e firma)

Data: _____

Fornitore (Legale Rappresentante)

Per espressa approvazione degli articoli: Scopo delle CGA; Selezione, Ordine e accettazione; Consegna; Garanzia; Responsabilità e assicurazione; Recesso e risoluzione, Legge e Foro competente; Garanzia (CAPEX); Collaudo e accettazione; Accettazione dell'Appalto.

Fornitore (Legale Rappresentante)